

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' corrente una società per azioni sotto la denominazione:

"AGESP S.P.A."

Articolo 2 - La società svolge le attività e i servizi elencati all'articolo 3 del presente statuto secondo lo schema "*in house providing*", ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici locali di interesse generale. L'attività operativa della società è svolta principalmente a vantaggio del Comune di Busto Arsizio, in misura tale che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato aziendale sia conseguito nello svolgimento dei compiti affidati da tale socio, nonché, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3-ter del presente statuto, anche degli ulteriori soci affidanti, in misura tale che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato aziendale sia conseguito nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Busto Arsizio e da tale/i socio/i.

La eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita esclusivamente al fine di permettere alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività svolta in via principale.

La società ha sede in Busto Arsizio, e possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3 - La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, ivi comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti ai servizi pubblici locali di interesse generale, nonché ai beni e servizi strumentali all'attività dei soci, nei settori di seguito precisati:

- a) approvvigionamento, distribuzione, scarico e depurazione dell'acqua - servizio idrico integrato nonché di tutte le attività di commercializzazione di ciascun componente del servizio idrico;
- b) tutela ed igiene ambientale, ivi compresi la raccolta, il trasporto, anche per conto terzi, e lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, anche con riciclaggio e recupero energetico;
- c) pulizia strade e marciapiedi [spazzamento manuale e meccanizzato];
- d) servizio sgombero neve;
- e) gestione di impianti sportivi, nonché di attività connesse e di supporto;
- f) gestione di farmacie;
- g) organizzazione e gestione della sosta, realizzazione e gestione di parcheggi a pagamento, nonché realizzazione

di interventi su vetture in sosta pericolosa o di intralcio alla circolazione;

h) produzione, scambio, cessione e manipolazione di energia elettrica e termica, nonché produzione e distribuzione del calore per usi civili ed industriali nonché di tutte le attività di commercializzazione per l'acquisto e la vendita di energia elettrica;

i) gestione di impianti tecnologici avanzati, nonché di caldaie ed impianti di condizionamento di terzi;

j) fornitura di servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie, nonché di servizi di "global service" per edifici civili ed industriali;

k) installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti, di sistemi e di servizi informatici e telematici, ivi compresi i servizi di rete per telecomunicazioni;

l) gestione, anche per conto di Enti Locali e/o di società controllanti, ed anche in esclusiva nelle forme consentite dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso, secondo la disciplina vigente ed applicabile;

m) gestione del verde pubblico, dell'arredo urbano e delle attrezzature ludico-motorie;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale;

o) gestione di segnaletica stradale, verticale ed orizzontale;

p) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, ivi inclusi gli impianti tecnologici ed il servizio di *Facility Management*;

q) prestazione di servizi in favore delle società controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi:

- i servizi amministrativi e gestionali in genere;
- la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri servizi logistici;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il deposito e/o la gestione del magazzino per le società del gruppo;

- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi;

r) gestione tecnica cimiteriale ivi compresi:

- la gestione dei servizi cimiteriali;
- la gestione della cremazione, in proprio o per conto terzi, delle salme;
- la gestione delle camere mortuarie;
- la manutenzione del verde pubblico cimiteriale;
- l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie, fitoiatriche e disinfezione e disinfezione;
- la gestione delle toilette pubbliche;
- la manutenzione dei beni pubblici compresi nei cimiteri

oggetto di affidamento;

- la gestione dei connessi servizi di tipo tecnico progettuale;

- la gestione dei servizi ausiliari ai precedenti;

- le funzioni di polizia mortuaria, se appositamente delegate dall'ente competente;

s) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

t) gestione del patrimonio immobiliare proprio e del Comune di Busto Arsizio ovvero dei soci, promuovendone anche la messa a reddito, la conservazione, il miglioramento e l'implementazione e l'eventuale dismissione, ancorché i beni siano ubicati al di fuori del territorio comunale. In tale attività saranno ricomprese anche la manutenzione ordinaria, i servizi di relazione con il pubblico e di reperibilità e pronto intervento;

u) attività di valorizzazione dei beni comunali;

v) gestione ed organizzazione dell'attività di commercializzazione della pubblicità e degli spazi pubblicitari.

La società ha altresì per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate, tra le quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate. Restano escluse dall'oggetto sociale le attività riservate per legge.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla disciplina dell'*"in house providing"* e comunque nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà:

- 1) utilizzare contributi liberamente erogati da enti pubblici e da privati;

- 2) compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale) nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- 3) prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale a favore di banche o ad intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno;

- 4) assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie, in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o comunque

connesso al proprio scopo sociale (ma non ai fini del collocamento al pubblico);

5) contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

Articolo 3-bis - Il Comune di Busto Arsizio esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Detto controllo analogo è esercitato in forma di definizione di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "*ex ante*"), monitoraggio (controllo "*contestuale*") e verifica (controllo "*ex post*"), con i tempi e le modalità di cui in seguito, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti adottati dal Comune medesimo.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo "*ex ante*" mediante l'individuazione nel Documento Unico di Programmazione: (i) degli indirizzi economico-patrimoniali, di investimento e sviluppo della società e delle sue controllate, (ii) degli obiettivi generali di gestione che la società e le sue controllate devono conseguire in un arco temporale triennale nonché (iii) degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi dalle stesse erogati e delle attività comunque prestate.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo contestuale attraverso la messa a disposizione in suo favore di un'apposita relazione semestrale sull'andamento della gestione, predisposta dall'Organo Amministrativo della società, in cui si dia evidenza dello stato di attuazione degli indirizzi impartiti e degli obiettivi assegnati, anche con riguardo alle società controllate. Nel caso in cui tale relazione evidenzia situazioni di squilibrio finanziario, o comunque difformità o scostamenti rispetto agli indirizzi impartiti e agli obiettivi assegnati dal Comune di Busto Arsizio, quest'ultimo potrà richiedere la convocazione immediata dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, affinché siano adottate le misure correttive più opportune, o forniti indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società.

La società è altresì tenuta a trasmettere al Comune di Busto Arsizio le informazioni ed i documenti secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni" approvato dell'ente.

A fronte di particolari esigenze di approfondimento degli eventi aziendali, il Comune di Busto Arsizio può, in ogni caso, richiedere alla società informazioni e documenti aggiuntivi con periodicità diversa da quanto previsto ai

precedenti commi.

Il Comune di Busto Arsizio esercita il controllo “*ex post*”, in fase di approvazione del Bilancio Consuntivo della società, dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obbiettivi per la programmazione successiva.

L’Organo Amministrativo predispone, inoltre, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone i soci in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facoltà di valutare ed integrare, in considerazione delle caratteristiche organizzative aziendali e delle attività svolte, gli strumenti di governo societario con i presidi previsti dalla normativa speciale vigente in materia di società a partecipazione pubblica, dandone conto ai soci in apposita relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 3-ter - Qualora uno o più enti locali soci della società, diversi dal Comune di Busto Arsizio, intendano affidare alla società, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e dell’art. 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, uno o più servizi pubblici locali inclusi nel relativo oggetto sociale secondo lo schema dell’*in house providing*, direttamente (*in house* “verticale”) o per il tramite di società a capitale interamente pubblico (*in house* “a cascata”), ovvero qualora nuovi enti locali entrino nella compagine sociale con analoga finalità, gli enti locali affidanti esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il “Comitato di Coordinamento” di cui al successivo articolo 3-*quater*.

Fino al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il controllo analogo sulla società è esercitato esclusivamente dal Comune di Busto Arsizio secondo le modalità di cui al precedente articolo 3-*bis*.

Costituisce condizione per l’esercizio congiunto del controllo analogo da parte di più enti locali l’adesione da parte di tali enti locali al Regolamento sul Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 3-*quater*. L’adesione sarà espressa mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata alla società.

Articolo 3-*quater* - Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 3-*ter*, gli enti locali affidanti istituiscono il Comitato di Coordinamento (di seguito anche solo il “Comitato”), che esercita il controllo analogo congiunto sulla società.

Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni ente locale affidante, se socio diretto (rappresentante “diretto”), o per ogni società controllata dall’ente locale affidante, se socio indiretto (rappresentante “indiretto”), individuato nel legale rappresentante del soggetto

nominante, o suo delegato.

Ciascun rappresentante del Comitato cessa di diritto dall'incarico nel momento in cui il socio che esso rappresenta recede o comunque cessa l'affidamento *in house* dell'ente locale che ha designato tale rappresentante nel Comitato, anche per il tramite di società da esso controllata.

Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. Fermo restando che il Comitato dovrà sempre tentativamente perseguire l'unanimità deliberativa, nel caso in cui a quest'ultima non possa pervenirsi e non possa neppure formarsi una maggioranza deliberativa, prevarrà il voto espresso dal rappresentante, anche indiretto, dell'ente locale affidante il servizio a cui esclusivamente attenga la questione da decidere; in tutti gli altri casi, prevarrà il voto espresso a favore della proposta cui il parere da rendere si riferisce. Resta in ogni caso inteso che, anche in presenza di una maggioranza deliberativa, in nessun caso potrà essere adottata una decisione riguardante esclusivamente il servizio affidato da un determinato ente, anche socio indiretto, senza il voto favorevole del rappresentante, anche indiretto, di tale ente.

Le modalità di convocazione, funzionamento e deliberazione del Comitato sono disciplinate in apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, su proposta formulata all'unanimità dal Comitato.

Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza, con le seguenti modalità:

(a) Controllo *ex ante*

Il Comitato definisce gli obiettivi strategici ed esercita le funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della società, esprimendosi con parere preventivo vincolante sui seguenti atti e loro eventuali modificazioni: (i) indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività sociali; (ii) piano industriale di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (iii) piano degli investimenti di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (iv) meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse; (v) budget annuale di previsione; (vi) piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili e mobili registrati; (vii) modifiche significative dell'organigramma societario; (viii) bilancio di esercizio; (ix) modifiche dello statuto; (x) piano delle assunzioni di validità triennale e relativo aggiornamento annuale; (xi) piano annuale degli acquisti di beni e servizi e di affidamento dei lavori; (xii) piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale; (xiii) piano delle operazioni finanziarie e di finanza

straordinaria.

In caso di adozione da parte dell'Organo Amministrativo di atti contrastanti con gli obiettivi fissati e/o con gli indirizzi formulati in modo vincolante dal Comitato, il Comitato stesso inviterà l'Organo Amministrativo a disporre la revoca e a rimuoverne gli effetti, adottando una decisione conforme al parere vincolante in precedenza espresso, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di discostarsi dal parere espresso dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della società. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo non si uniformi all'invito del Comitato, oppure si discosti dal parere dal medesimo espresso senza fornire giustificazione alcuna o fornendo giustificazioni ritenute non adeguate dal Comitato stesso, quest'ultimo potrà proporre la revoca all'Assemblea. In alternativa, l'ente locale affidante interessato potrà recedere dalla società o imporre il recesso della società a controllo pubblico attraverso cui detenga la partecipazione e dichiarare risolto il contratto di servizio che alla stessa società lo legghi.

(b) Controllo contestuale

L'Organo Amministrativo dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della società e dei servizi gestiti per conto degli enti locali affidanti, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati e/o agli indirizzi formulati dal Comitato stesso, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. Emergendo i predetti eventuali scostamenti, il Comitato esprimerà il proprio parere vincolante sulle azioni correttive proposte dall'Organo Amministrativo, al fine di porvi rimedio, suggerendo se del caso misure o interventi aggiuntivi. L'Organo Amministrativo avrà la facoltà di discostarsi dal parere vincolante espresso dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della società. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo non si uniformi all'invito del Comitato, oppure si discosti dal parere dal medesimo espresso senza fornire giustificazione alcuna o fornendo giustificazioni ritenute non adeguate dal Comitato stesso, quest'ultimo potrà procedere ai sensi del secondo capoverso della precedente lettera a).

Il Comitato, al fine di garantire un più efficace controllo sulla gestione della società, può: (i) disporre controlli ispettivi, anche mediante verifiche periodiche sugli atti e/o sulle deliberazioni adottate dall'Organo Amministrativo; (ii) convocare audizioni con l'Organo Amministrativo e i dirigenti della società per richiedere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la società stessa; (iii) acquisire informazioni dal

Collegio Sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (iv) richiedere relazioni sull'andamento dell'attività sociale aggiuntive rispetto a quella semestrale.

(c) Controllo ex post

Il Comitato, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo all'Organo Amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva. Nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli ulteriormente espletati dalla società, ciascun ente locale affidante può chiedere, attraverso il proprio rappresentante in seno al Comitato, che quest'ultimo impartisca all'Organo Amministrativo indirizzi vincolanti per l'organizzazione e la gestione del servizio affidato, qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora l'ente locale affidante riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi.

Nel caso disciplinato dal precedente comma, laddove l'Organo Amministrativo della società non si uniformi a detti indirizzi, il Comitato, su proposta dell'ente affidante interessato, dopo aver nuovamente invitato l'Organo Amministrativo stesso a provvedere in conformità, potrà procedere ai sensi del secondo capoverso della precedente lettera a). In alternativa, l'ente affidante interessato potrà recedere dalla società o imporre il recesso della società a controllo pubblico attraverso cui detenga la partecipazione e dichiarare risolto il contratto di servizio che alla stessa società lo legghi.

Articolo 4 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5 - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VERSAMENTI

Articolo 6 - Il capitale sociale è di euro 9.208.736,00 (novemilioniduecentoottomilasettecentotrentasei/00)

suddiviso in n. 9.208.736 (novemilioniduecentoottomilasettecentotrentasei) azioni ordinarie da euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative.

Fermo il disposto dell'art. 2439, primo comma, del codice civile, i versamenti sulle azioni per la quota-parte residua verranno richiesti dall'Organo Amministrativo quando lo creda opportuno in una o più volte almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per il versamento e con quei mezzi di pubblicità, in conformità con la legge vigente, che

riterrà più convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà un interesse annuo di 2 punti superiori al tasso ufficiale di riferimento, fermi in ogni caso i limiti inderogabilmente e tassativamente previsti dalla legge.

Articolo 7 - Possono essere soci della società soltanto enti locali nonché società con capitale interamente posseduto da enti locali.

I soci diversi dal Comune di Busto Arsizio saranno nel prosieguo definiti Soci di Minoranza e ciascuno di essi Socio di Minoranza. Resta inoltre inteso che i Soci di Minoranza non potranno avere, in ogni caso, una partecipazione complessivamente superiore all'1% del capitale sociale.

Il limite di cui al comma precedente si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che ne esercita il controllo, le società controllanti e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti collegati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, terzo comma, del codice civile, nonché tra i soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto od al trasferimento di azioni, anche di società terze.

Il Capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, ed anche di azioni privilegiate.

FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESITI OBBLIGAZIONARI - PATRIMONI SEPARATI

Articolo 8 - Il versamento alla società, da parte dei soci, di fondi con obbligo di rimborso ha luogo nel rispetto delle leggi e regolamenti e in osservanza delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio e delle istruzioni della Banca d'Italia.

La società, con deliberazione da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del codice civile; la deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

ASSEMBLEE

Articolo 9 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto,

obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio e degli indirizzi annuali relativi ai servizi affidati alla società;
- b. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- c. il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;
- d. la revoca degli amministratori nominati dall'Assemblea e la revoca dell'Organo Amministrativo nel caso di cui all'articolo 3-*quater* del presente statuto;
- e. l'approvazione del Regolamento sul Comitato di cui all'articolo 3-*quater* del presente statuto e l'approvazione delle sue eventuali modifiche su proposta formulata all'unanimità dal Comitato stesso.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto nonché le operazioni sul capitale e le operazioni straordinarie in genere (fusioni, scissioni, trasformazioni etc.);
- b. lo scioglimento della società, e quindi la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- e. la costituzione di patrimoni destinati;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 10 - Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 11 - L'Assemblea è convocata senza ritardo dall'Organo Amministrativo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto - fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o dei suoi membri, quali previste dalla Legge - anche fuori dalla Sede Sociale, purché in Busto Arsizio.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre, entro trenta giorni, quando ne facciano richiesta per iscritto, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale o, nel caso previsto dagli articoli 3-*quater* e 17, anche solo un socio che vi abbia interesse ai sensi di tali norme dello statuto.

Qualora l'Organo Amministrativo decida di non procedere alla convocazione, oppure la richiesta venga fatta da tanti soci che rappresentino 1/5 (un quinto) del capitale sociale,

si applicano le disposizioni di legge.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, sarà fatta con la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno l'eventuale seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta, così come possono essere fissate e previste eventuali ulteriori convocazioni.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo, o se in forma monocratica, l'Amministratore Unico, e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 12 - Possono intervenire all'Assemblea, previo ritiro dei biglietti di ammissione, tutti gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza hanno effettuato nel termine di legge il deposito previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Ogni azionista che ha il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge.

Articolo 14 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Organo Amministrativo sia costituito in forma collegiale.

In quest'ultima ipotesi, in assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere la legittimazione dell'intervento ed al voto, dirigere e di regolare le discussioni e le votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario, che potrà anche essere non azionista, ed eventualmente due scrutatori, anche non azionisti.

Quando le disposizioni di legge lo richiedano, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio, quale Segretario dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o, in mancanza, dal Segretario dell'Assemblea, di verificare la regolarità della costituzione e di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o ai quali potranno collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Segretario verbalizzante.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 15 - L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda, come in caso di ulteriori eventuali convocazioni, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla Legge.

Articolo 16 - Il voto in Assemblea può essere esercitato anche per corrispondenza, secondo il regolamento emanato dalla Consob e di tempo in tempo vigente.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - L'Assemblea dei soci deve prioritariamente discernere sulla gestione della società da parte di un Amministratore Unico.

In alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea dei soci può disporre che la gestione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La società sarà sempre amministrata da un Consiglio di Amministrazione qualora più enti locali esercitino in via congiunta il controllo analogo sulla stessa società, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 3-ter del presente statuto.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi sociali consecutivi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salvo quanto disposto dall'art. 2382 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 del codice civile,

la nomina dell'Amministratore Unico spetta al Comune di Busto Arsizio, dopo aver sentito i Soci di Minoranza, o una rappresentanza di essi, se costituita.

Quando l'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, due componenti sono nominati dal Comune di Busto Arsizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 del codice civile. La nomina del terzo componente è riservata all'Assemblea dei soci che lo sceglie tra componenti designati dai Soci di Minoranza con deliberazione adottata a maggioranza, alla quale non potrà concorrere con il proprio voto il Comune di Busto Arsizio. La partecipazione del Comune di Busto Arsizio sarà comunque computata ai fini del calcolo del quorum costitutivo della relativa riunione assembleare.

Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile dal Comune di Busto Arsizio possono essere revocati esclusivamente dal Comune di Busto Arsizio (ad eccezione del caso di revoca prevista dall'articolo 3-*quater* del presente statuto), al quale compete altresì la sostituzione qualora nel corso dell'esercizio tali amministratori vengano meno per qualsiasi causa, entro quarantacinque giorni dalla cessazione.

In caso di cessazione dell'amministratore nominato dall'Assemblea, si procederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2396-*undecies* del codice civile.

Fermo restando il caso di revoca prevista dall'articolo 3-*quater* del presente statuto, l'amministratore nominato dall'Assemblea è revocato con deliberazione assunta a maggioranza, alla quale concorrerà anche il Comune di Busto Arsizio.

L'Assemblea, convocata anche a semplice iniziativa del Socio di Minoranza interessato, decide in ordine alla revoca dell'Organo Amministrativo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3-*quater* del presente statuto, sulla base di una proposta analiticamente motivata corredata da una relazione del Comitato. L'eventuale voto contrario rispetto alla proposta di revoca dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio. In tal caso, la revoca è disposta con deliberazione assunta a maggioranza, alla quale concorrerà con il proprio voto anche il Comune di Busto Arsizio.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine o per qualsiasi altra ragione e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra gli amministratori nominati dal Comune di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Quando l'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori è fatta assicurando l'equilibrio di genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Busto Arsizio, nell'atto di nomina dell'Amministratore Unico o dei propri componenti nel Consiglio di Amministrazione della società, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo all'Organo Amministrativo e il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti. Si vincola l'Organo Amministrativo a relazionare agli organi consiliari, almeno una volta all'anno, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 18 - Quando l'Organo Amministrativo assume forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina un vicepresidente con funzioni vicarie del Presidente ed un Segretario che può essere anche un dipendente della società.

La carica di vicepresidente è prevista senza compensi aggiuntivi esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

In presenza di un Organo Amministrativo collegiale, lo stesso potrà eventualmente attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore scelto tra i componenti nominati dal Comune di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 19 - La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo che compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nello stretto rispetto degli indirizzi approvati dal Comune di Busto Arsizio di cui all'articolo 3-bis del presente statuto e, sussistendo le condizioni di cui al successivo articolo 3-ter, degli enti locali che esercitano il controllo analogo congiunto sulla società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla Legge o dal presente statuto.

Qualora la società fosse amministrata da un Amministratore Unico, a questo competerà la rappresentanza in giudizio e l'uso autonomo della firma sociale per l'esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna.

Qualora il solo Comune di Busto Arsizio eserciti in via

esclusiva il controllo congiunto sulla società, l'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi e atti programmatici del Comune di Busto Arsizio. L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi assegnati all'atto di nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organo Amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi e atti programmatici, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) piano operativo annuale;
- b) piano degli investimenti;
- c) piano di assunzione del personale;
- d) budget annuale con dettaglio semestrale;
- e) documento di definizione delle politiche aziendali tese a minimizzare l'impatto ambientale.

Qualora il solo Comune di Busto Arsizio eserciti in via esclusiva il controllo congiunto sulla società, entro il termine fissato dal medesimo Comune di Busto Arsizio, l'Organo Amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, del codice civile, al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per la relativa esecuzione.

La mancata o difforme esecuzione degli atti per cui l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione preventiva e, più in generale, la mancata attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune di Busto Arsizio in veste di esclusivo esercente il controllo analogo, potrà configurare giusta causa di revoca del/degli Amministratore/i.

All'Organo Amministrativo è espressamente attribuita la facoltà ed il potere di provvedere alla designazione e nomina di direttori generali e di procuratori, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio, ove nominato, delega al Presidente, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, ove nominato, alcune delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge o lo statuto riservano al Consiglio stesso.

Rientrano comunque nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:

- approvazione dei piani operativi annuali, degli investimenti e di quelli di assunzione del personale;
- prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti;
- compravendite e permuta di beni immobili;
- assunzione di mutui.

L'Organo Amministrativo riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale - con relazione scritta da inviarsi mediante lettera

raccomandata, posta elettronica certificata, telefax, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento, a ciascuno dei membri del Collegio stesso – sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Articolo 20 – La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di atti di delega specifica da parte del Consiglio di Amministrazione, al Presidente competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccettuati quelli che la Legge o il presente statuto riservano tassativamente all'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico oppure il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può inoltre conferire mandato e procure anche ad estranei per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per affari.

La rappresentanza della società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri, anche disgiuntamente tra loro, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – La società può dotarsi di un Direttore Generale, nominato dall'Amministratore Unico oppure dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale verrà individuato tra candidati muniti di un titolo di laurea e in possesso di comprovate capacità professionali e dirigenziali.

Articolo 22 – Il Consiglio di amministrazione, quando nominato, si radunerà sia nella Sede Sociale, sia altrove, purché in un Paese dell'Unione Europea, almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la più ampia facoltà di invitare alle proprie riunioni tecnici ed esperti per chiarimenti ed illustrazione di problemi iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le

veci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'amministratore più anziano di nomina ovvero, in subordine, di età.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telefax, o con altro mezzo che garantisca la prova effettiva dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute, in via esclusiva, a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: (a) che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, (b) che sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione simultanea degli argomenti discussi, (c) che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (d) che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Articolo 23 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite negli appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24 - Il compenso dell'Organo Amministrativo è stabilito con il provvedimento di nomina sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio.

Per la carica di vicepresidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato, così come previsto dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Articolo 24-bis - La società è soggetta alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, trattandosi di società partecipata da pubbliche amministrazioni.

La società deve quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione e trasparenza suddetta attraverso la nomina di un responsabile e l'adozione di un piano redatto dal responsabile medesimo in stretto coordinamento con l'organo di vigilanza ed adottato dall'Organo Amministrativo, con la precisazione che le pubbliche amministrazioni controllanti dovranno promuovere l'adozione di provvedimenti sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi suddetti.

La società conserva piena autonomia decisionale in ordine alle modalità operative di attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, ferme restando in ogni caso le prescrizioni, vincoli e limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al riguardo.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve individuare e gestire le aree di rischio, valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, definire le misure e le iniziative per la trasparenza in apposita e separata sezione, stabilire le modalità di verifica di eventuali Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, individuare le necessarie iniziative di formazione in materia, introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti ed avviare percorsi di rotazione fra le figure maggiormente esposte.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è obbligatoria e compete all'Organo Amministrativo; l'incarico può essere revocato previo contraddittorio, per gravi inadempienze o per violazione degli obblighi di indipendenza, probità, lealtà nei confronti della società e dei suoi utenti; gli atti di nomina e revoca del responsabile devono essere comunicati alla pubblica autorità competente.

Il responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità, moralità ed aver dato prova di comportamento integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non deve avere commesso reati penali di alcun tipo con sentenza passata in giudicato né essere stato condannato dalla Corte dei Conti né essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è di norma individuato fra i dirigenti della società ovvero del Gruppo di appartenenza della stessa, qualora ciò sia possibile, anche a seguito di opportune modifiche organizzative in considerazione dell'esiguo

numero di dirigenti alle dipendenze della società.

Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in situazione di conflitto in relazione all'attività svolta all'interno della società, sarà possibile individuare quale responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque delle necessarie competenze, la cui attività dovrà essere soggetta a controllo e vigilanza stringente e periodica dell'Organo Amministrativo, così come in alternativa sarà possibile individuare il responsabile nell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in quanto la società ha adottato i modelli organizzativi previsti dalla normativa suddetta; in tale ultimo caso, il responsabile potrà svolgere le proprie funzioni per l'intero Gruppo societario.

L'incarico di responsabile è gratuito e non è quindi possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi del piano.

Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei necessari poteri di vigilanza nella attuazione effettiva delle misure previste nonché di proposta delle integrazioni o modifiche ritenute opportune.

Le funzioni del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organo di vigilanza.

Il responsabile incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di danno erariale così come risponde degli eventuali danni procurati alla società compresi eventuali danni all'immagine.

Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con le normative suddette.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti, il cui esercizio è riservato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti negli appositi registri.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Comune di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nomina due sindaci effettivi e un supplente.

Il terzo componente effettivo e il secondo supplente sono nominati dall'Assemblea tra soggetti designati dai Soci di Minoranza con deliberazione assunta a maggioranza alla quale non concorrerà con il proprio voto il Comune di Busto Arsizio. La partecipazione del Comune di Busto Arsizio sarà comunque computata ai fini del calcolo del quorum costitutivo della relativa riunione assembleare.

L'Assemblea nomina altresì il presidente del collegio sindacale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2396-*septies* del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Salvo norme inderogabili di legge, tra cui quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 22, sesto comma, del presente statuto.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato per obbligo di legge o per decisione dell'Assemblea ordinaria, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la Sede Sociale o a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere per tutta la durata del proprio mandato i requisiti di cui all'art. 2409-*quinquies* del codice civile. In difetto non può essere incaricato o decade di diritto. In caso di decadenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per la nomina di un nuovo soggetto.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti cessa dal proprio incarico con l'approvazione del bilancio del proprio ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, consentendo in tal modo alla società di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna. In tali casi, compete all'attore dimostrare che i sindaci o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica e che, se avessero vigilato, non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui gli amministratori sono stati condannati.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 27 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno ripartiti ai soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa destinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse

designate dall'Organo Amministrativo e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

Articolo 28 - L'Organo Amministrativo, sulla base di un prospetto contabile da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, accompagnato da una relazione illustrativa del medesimo e dal parere del Collegio Sindacale, può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, purché ricorrano di volta in volta i presupposti di legge e siano puntualmente adempiute tutte le modalità di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Tutte le controversie di qualsiasi genere, escluse quelle che sono riservate alla competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, le quali dovessero sorgere, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, loro eredi od aventi causa, gli Amministratori e/o Liquidatori relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, verranno devolute alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio su istanza della più diligente fra le parti contendenti.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte mediante lettera raccomandata nella quale dovrà essere specificato l'oggetto del contendere e quindi dovrà ritualmente richiedere al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio la nomina dell'arbitro.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, salvo eventuali proroghe concordate con le parti contendenti o rinvii motivati.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti, le quali saranno quindi obbligate a dare loro pronta e puntuale esecuzione.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Articolo 31 - Per tutto quanto non è disposto nel

presente statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con la detta disciplina.